



**Comune di Leonforte**  
Libero Consorzio Comunale di Enna

**IL SINDACO**

**Ordinanza n. 82 del 10.12.2020**  
ai sensi dell'ART. 50 del T.U.E.L.

*Oggetto: Ulteriori misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica e sanitaria COVID-19 sul territorio – regolamentazione provvisoria attività mercatali.*

**VISTO e PRESO ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020**, da intendersi qui integralmente richiamato e riportato;

**VISTO E PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07.10.2020** con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31.01.2021;

**CONSIDERATO CHE** l'organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato, il 30 gennaio 2020, l'epidemia da Covid 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTO e PRESO ATTO**, in particolare, dell'articolo 1, comma 4, del DPCM 3 novembre 2020 a tenore del quale *“delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”*;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e in particolare l'articolo 32 in forza del quale *“il Ministro della sanità pubblica può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 2, del DPCM del 3 novembre 2020 dispone l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale e regionale;

**CONSIDERATO**, altresì, che il numero di casi registrati sul territorio debba ritenersi elevato, sebbene si assista, da qualche giorno, a un decremento degli stessi;

**RITENUTO** che il predetto decremento possa essere parzialmente imputato alle misure restrittive all'uopo attuate;

**RITENUTO** necessario e urgente, dunque, adottare ulteriori misure straordinarie di protezione civile e prorogare quelle già adottate ai fini del contrasto all'emergenza COVID-19;

**CONSIDERATO** che il mercato settimanale che si svolge nel territorio del Comune di Leonforte e, segnatamente, quello del venerdì presenta caratteristiche tali da non consentire in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;

**PRESO ATTO** che le disposizioni nazionali e regionali non pongono alcun divieto in merito allo svolgimento dei mercati settimanali;

**RITENUTO** tuttavia regolamentare le attività mercatali e limitare il numero degli operatori;

**VISTO** l'articolo 50 del TUEL;

Per quanto di propria competenza e con riguardo al territorio, urbano ed extraurbano, di questo Comune

### **ORDINA**

- 1. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 07.01.2021 i mercati settimanali del venerdì si svolgeranno con le seguenti modalità: nella data di venerdì 11.12.2020 potranno prendere parte al mercato solo gli operatori a cui sono stati assegnati gli spazi ubicati sul lato destro delle Vie Don Bosco e Dei Cento Comuni considerata la direzione che va da Via Vivaldi (Liceo Scientifico) fino alla Via Taormina (per la via Don Bosco lato Stadio Comunale, per la Via Dei Cento Comuni lato supermercato MD);**
- 2. Per il venerdì successivo potranno prendere parte al mercato solo gli operatori a cui sono stati assegnati gli spazi ubicati sul lato sinistro delle Vie Don Bosco e Dei Cento Comuni considerata la direzione che va da Via Vivaldi (Liceo Scientifico) fino alla Via Taormina;**
- 3. È vietata la partecipazione al mercato degli operatori saltuari non alimentari;**

### **DISPONE**

- Che la presente ordinanza, resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di Leonforte, on line per 60 giorni, entra in vigore al momento della sua pubblicazione ed ha validità fino al 7 gennaio 2021, salvo eventuale revoca o proroga;
- Che la presente Ordinanza sia trasmessa:  
all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Enna, al Commissariato di P.S. di Leonforte, al Comando Stazione dei Carabinieri di Leonforte, al Comando di P.M. del Comune di Leonforte

### **AVVERTE**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al TAR competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971;

Entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e nei termini previsti dal DPR 1199/1971

*Dalla Residenza Municipale addì 10.12.2020*

 *Il Sindaco*  
*Avv. Salvatore Barbera*  
*Barbera*